

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/88<sup>(3)</sup>, ha fissato talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che gli aeromobili civili provenienti dai paesi terzi non sopportano dazi all'importazione all'atto della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità e che, tenuto conto della natura dell'utilizzazione degli aeromobili civili nel settore del trasporto, è opportuno assimilare la consegna di detti aeromobili alle compagnie aeree ad una esportazione al di fuori del territorio della Comunità; che occorre parimenti assimilare a una tale esportazione la riparazione, la modifica o la trasformazione degli aeromobili civili effettuata nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno riprendere nel presente regolamento le modifiche introdotte all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3677/86 mediante il regolamento (CEE) n. 1754/88 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3677/86, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

- « 3. È assimilata ad un'esportazione al di fuori del territorio doganale della Comunità:
- a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare di franchigie risultanti dall'applicazione o della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari oppure di altre convenzioni consolari o anche della convenzione di Nuova York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
  - b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(\*)</sup>;
  - c) la consegna di aeromobili civili alle compagnie aeree stabilite sul territorio doganale della Comunità;
  - d) la riparazione, la modifica o la trasformazione di aeromobili civili effettuate nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo.

(\*) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 34.

(4) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 1.